DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1972

relativa al concorso del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione garanzia, alle spese del Regno dei Paesi Bassi per le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi sul mercato interno per il periodo di contabilizzazione 1966/1967

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(72/120/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [1], modificato in ultima istanza dal regolamento (CEE) n. 2591/70 [2], in particolare l'articolo 10,

vista la domanda di rimborso del Regno dei Paesi Bassi,

previa consultazione del Comitato del Fondo,

considerando che ai sensi rispettivamente degli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2 b), del regolamento n. 17/64/CEE gli Stati membri dovevano deporre le domande di rimborso entro il 1° ottobre 1967 e che la Commissione doveva decidere prima del 31 dicembre 1969 in merito all'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia sulla base di queste domande presentate dagli Stati membri per le spese relative alle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e agli interventi sul mercato interno, per ciò che concerne il periodo di contabilizzazione 1966/1967 ;

considerando, tuttavia, che il deposito delle domande essendo potuto intervenire solo nel luglio 1969, la Commissione è stata in grado di adottare le decisioni soltanto nel dicembre 1971 ;

considerando che, per il periodo di contabilizzazione 1966/1967, il Fondo contribuisce alle spese summenzionate nei settori dei cereali, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, della carne suina, delle uova, del pollame, della carne bovina, del riso, delle materie grasse e degli ortofrutticoli ;

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 25, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3], il contributo del Fondo per le spese relative alle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi deve essere determinato in base al volume delle esportazioni nette e all'aliquota della restituzione media più bassa fissata con decisione della Commissione del 26 gennaio 1972 ;

considerando che le quantità esportate a titolo di doni alimentari non sono imputabili al FEAOG in quanto spese per operazioni non commerciali non possono essere considerate come restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ai sensi della regolamentazione comunitaria ; che, pertanto, le relative quantità e spese sono da escludersi dalle esportazioni nette e dal calcolo dei tassi di restituzione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune [4], il contributo del Fondo, per le spese ad esso imputabili, è fissato in sette decimi per il periodo di contabilizzazione 1966/1967 ;

considerando che, per il periodo di contabilizzazione 1966/1967, il Regno dei Paesi Bassi è esportatore netto d'avena, dei prodotti pilota dei gruppi nn. 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13 e 14, definiti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del Cheddar, della carne suina, della uova, dei volatili vivi da cortile di peso non superiore a 185 grammi, dei polli, delle anatre, dei tacchini, delle oche e delle galline faraone, dei vitelli e delle rotture di riso ;

considerando che l'aliquota della restituzione media più bassa della Comunità è uguale a zero per i prodotti pilota dei gruppi nn. 1, 9, 11 e 13, definiti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per i vitelli, così come per la carne dei volatili vivi da cortile di peso non superiore a 185 grammi e per le oche ;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha operato interventi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE per il grano tenero ;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha operato interventi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, nel settore dei cereali per il grano tenero e nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per il burro e la crema di latte ; che

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
[2] GU n. L 280 del 26. 12. 1970, pag. 63.
[3] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.
[4] GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

l'ammontare da rimborso al titolo di queste ultime spese è stato fissato dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1135/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1) ;

considerando che, dall'applicazione delle disposizioni suindicate alle cifre contenute nella domanda del Regno dei Paesi Bassi, risulta che il Fondo deve contribuire alle spese ad esso imputabili a titolo del periodo di contabilizzazione 1966/1967 ;

considerando che, con decisione del 16 dicembre 1968 (2), la Commissione ha fissato a 56 209 500 unità di conto l'acconto da detrarre sul concorso del Fondo per le spese del Regno dei Paesi Bassi rimborsabile dalla sezione garanzia per questo periodo di contabilizzazione e che conviene tenerne conto nello stabilire l'ammontare da rimborsare a titolo del presente concorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, alle spese del Regno dei Paesi Bassi per le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e per gli interventi sul mercato interno ad esso imputabili per il periodo di contabilizzazione 1966/1967 è fissato ad una somma totale di 81 203 637,15 unità di conto ; le diverse azioni imputabili al Fondo che corrispondono alla cifra suddetta sono indicate nell'allegato alla presente decisione.

L'ammontare da rimborsare dal Fondo a titolo del concorso 1966/1967, deduzione fatta dell'acconto di 56 209 500 unità di conto, deciso il 16 dicembre 1968, è fissato a 24 994 137,15 unità di conto.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 188 del 1º. 8. 1968, pag. 4.
(2) GU n. L 34 dell'11. 2. 1969, pag. 18.

ALLEGATO

Ripartizione del concorso del FEAOG, sezione garanzia, per il periodo di contabilizzazione 1966/1967

I. Restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi :

77 057 944,03 unità di conto di cui :

407 995,72 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 16 859,— tonnellate di avena e derivati

7 793 435,17 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 42 483,8 tonnellate di prodotti lattiero-caseari convertiti in prodotto pilota del gruppo n. 2 (latte intero in polvere) ;

10 244 202,86 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 150 733,8 tonnellate di prodotti lattiero-caseari convertiti in prodotto pilota del gruppo n. 4 (latte concentrato senza aggiunta di zuccheri) ;

7 185 695,27 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 72 809,8 tonnellate di prodotti lattiero-caseari convertiti in prodotto pilota del gruppo n. 5 (latte concentrato con aggiunta di zuccheri) ;

31 335 949,08 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 46 023,6 tonnellate di prodotti lattiero-caseari convertiti in prodotto pilota del gruppo n. 14 (burro) ;

3 085 116,38 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 7 675,9 tonnellate di Cheddar e altri formaggi dello stesso tipo ;

15 285 273,19 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 197 132,8 tonnellate di carne suina e derivati ;

122 502,17 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 6 114,5 tonnellate di uova e derivati ;

1 181 222,55 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 11 401,4 tonnellate di polli e derivati ;

69 544,94 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 693,1 tonnellate di anatre e derivati ;

336 272,87 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 3 116,1 tonnellate di tacchini ;

4 267,47 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 22,2 tonnellate di galline faraone ;

6 466,36 u.c. per le esportazioni nette verso i paesi terzi di 9 431,— tonnellate di riso in rotture ;

II. Interventi sul mercato interno :

4 145 693,12 unità di conto di cui :

741 667,75 u.c. per 67 493 tonnellate di grano tenero reso inadatto al consumo umano ;

174 025,37 u.c. per 93 747 tonnellate all'ammasso di grano tenero al 30 giugno 1967 ;

3 230 000,— u.c. per il burro e la crema di latte, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1135/68.